Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 25 novembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Ma·· Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con Regio decreto in data 17 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1941-XIX, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 249, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE VIVO Francesco, da Roma, Maresciallo pilota (*alla memoria*). — Pilota d'assalto, di provato valore e non comune ardimento, nelle difficili e rischiose missioni belliche compiute con temeraria aggressività confermava le sue doti di audacia e saldezza d'animo. In particolare missione contro una ben difesa ridotta nemica, incurante della violenta reazione avversaria, si portava all'attacco dalla minima quota e non desisteva dall'azione di mitragliamento e spezzonamento, se non dopo aver inflitto all'avversario gravi perdite. Successivamente, nell'adempimento del proprio dovere, immolava la vita interamente dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 11 giugno-20 settembre 1940-XVIII.

SACCHETTI Raimondo, da Orte (Viterbo), Tenente pilota (*alla memoria*). — Pilota valoroso e capace, sempre anelante il combattimento, in numerose missioni belliche era d'esempio per bravura e slancio. Avvistato, in volo di crociera, un apparecchio da ricognizione nemico lo inseguiva con temeraria audacia fino a terra, mitragliandolo ed obbligandolo ad atterrare. Colpito a sua volta, precipitava trovando morte gloriosa sul campo. — Cielo di Bir Emba, 16 novembre 1940-XIX

KLINGER Umberto, da Saluzzo, Tenente colonnello pilota. — Comandante di un gruppo speciale da bombardamento, pilota abile, ardito e di provata perizia distintosi particolarmente in precedenti azioni di guerra trasfondeva nei suoi equipaggi — già temprati in aspri e rischiosi voli — l'esempio animatore del suo entusiasmo e del suo ardimento. Incaricato di difficili missioni su lontane basi e centri vitali del territorio nemico, organizzava ed effettuava da solo, di giorno e di notte voli condotti fino al limite massimo dell'autonomia. In ogni azione, pur avversata dalla violenta reazione contraerea e dal pronto intervento della caccia, mai desisteva dal completo assolvimento del compito, fornendo indubbie prove di cosciente valore e di completa dedizione al dovere. — Cielo dell'Egitto, 3 settembre-18 novembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

CARDASCIA Martino, da Serracapriola (Foggia), Primo aviere di governo (*alla memoria*). — Primo aviere di governo, già distintosi per serena calma e cosciente sprezzo del pericolo, sotto il fuoco dei bombardieri aerei nemici, durante una nuova incursione avversaria particolarmente violenta, rinunciava alla sicura salvezza offertagli dal rifugio per portarsi invece sulla linea di volo onde prestare la propria opera agli apparecchi pronti a partire su allarme. Colpito in pieno da una bomba, immolava la giovane esistenza nel sereno adempimento del proprio dovere. — Tobruk, 28 giugno 1940-XVIII.

FUINI Nando, da Vorano (Teramo), Aviere di governo (*alla memoria*). — Aviere di governo, già distintosi per serena calma e cosciente sprezzo del pericolo sotto il fuoco dei bombardamenti aerei nemici, durante una nuova incursione avversaria particolarmente violenta, rinunciava alla sicura salvezza offertagli dal rifugio per portarsi invece sulla linea di volo onde prestare la propria opera agli apparecchi pronti a partire su allarme. Colpito in pieno da una bomba, immolava la giovane esistenza nel sereno adempimento del proprio dovere. — Tobruk, 28 giugno 1940-XVIII.

MADRI DI PIETROPAOLO Rocco, da Grognoleto (Teramo), Aviere scelto di governo (*alla memoria*). — Aviere scelto di governo, già distintosi per serena calma e cosciente sprezzo del pericolo sotto il fuoco di bombardamenti aerei nemici, durante una nuova incursione avversaria particolarmente violenta, rinunciava alla sicura salvezza offertagli dal rifugio per portarsi invece sulla linea di volo onde prestare la propria opera agli apparecchi pronti a partire su allarme. Colpito in pieno da una bomba, immolava la giovane esistenza nel sereno adempimento del proprio dovere. — Tobruk, 28 giugno 1940.

CROCE DI GUERRA.

BOCCONI Luigi, da Lucca, Capitano di corvetta. — Ufficiale di collegamento presso un comando di grande unità aerea, dava prezioso ed intelligente contributo al felice esito di numerose missioni di guerra. Nei ripetuti bombardamenti aerei sul campo di sua residenza e durante una difficile missione su munita base avversaria contrastata da forte reazione contraerea metteva in luce spiccate doti di combattente audace e valoroso. — Cielo dell'Egitto, 19 luglio 1940-XVIII.

(4351)

Con Regio decreto in data 17 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1941-XIX, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 245, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CERVI Tonino, da Ferrara, Sottotenente pilota. — Ottimo ufficiale pilota a bordo di un aereo isolato avente il compito di ricercare una formazione navale nemica comprendente una nave porta aerei, avvistate le unità, incurante della violenta reazione contraerea, permaneva nella zona per consentire all'osservatore di rilevare dati precisi sulla forza e sul moto della formazione. Attaccato da due caccia nemici accettava l'impari lotta. Sotto le raffiche avversarie che lo ferivano leggermente manovrava con grande abilità dando modo ai mitraglieri di bordo di abbattere uno dopo l'altro, i due caccia. Con l'apparato motore in condizioni di ridotta efficienza per il fuoco nemico percorreva 500 chilometri di mare aperto per riportare alla base il velivolo ed i valorosi compagni. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 1° gennaio-3 aprile 1941-XIX.

LA ROSA Michele, da Palermo, Sottotenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore di provata capacità partiva a bordo di un aereo isolato con il compito di ricercare una formazione navale nemica comprendente una nave portaerei. Avvistate le unità, incurante della violenta reazione contraerea permaneva nella zona per rilevare dati precisi sulla forma e sul moto della formazione. Attaccato da due caccia nemici, che venivano abbattuti, continuava ad esplicare, durante il vittorioso combattimento, le sue delicate mansioni con ammirevole calma, perizia e sereno coraggio. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 20 gennaio-3 aprile 1941-XIX.

ZINGAROPOLI Giuseppe, da Grottaglie (Taranto), Primo aviere armiere. — Armiere di aereo da ricognizione marittima, già distintosi in numerose e rischiose missioni di guerra, partiva a bordo di un aereo isolato avente il compito di ricercare una formazione navale nemica comprendente una nave portaerei. Avvistate le unità e fatto segno a violenta reazione contraerea conservava ammirabile calma. Attaccato da due caccia avversari con pochi precisi colpi riusciva ad abbattere i due aerei nemici risolvendo vittoriosamente l'impari lotta. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 10 febbraio-3 aprile 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOSCARINO Angelo, da Sarzana (La Spezia), Primo aviere marconista. — Marconista a bordo di aereo da ricognizione marittima partito in missione isolata con il compito di ricercare una formazione

navale nemica comprendente una nave portaerei, conscio dell'importanza del suo compito, rimaneva calmo al suo posto incurante della violenta reazione contraerea delle unità avvistate. Continuava quindi a svolgere il collegamento radio con la propria base con ammirevole precisione durante un vittorioso scontro con due caccia inglesi, quantunque più volte sfiorato da raffiche di mitragliatrice nemica. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 1-3 aprile 1941-XIX.

MOLETTI Giuseppe, da Pontevivo (Brescia), Sergente maggiore pilota. — Sottufficiale pilota di provata esperienza e coraggio, a bordo di un apparecchio isolato avente il compito di ricercare una formazione navale nemica comprendente una nave portaerei, avvistate le unità, incurante della violenta reazione contraerea, permaneva nella zona per consentire all'osservatore di rilevare dati precisi sulla forza e sul moto della formazione. Attaccato da due caccia nemici coadiuvava il primo pilota nell'impari lotta, conclusasi vittoriosamente con l'abbattimento di due attaccanti. Con l'apparato motore in condizioni di ridotta efficienza per il fuoco nemico percorreva 500 chilometri di mare aperto per riportare alla base il velivolo ed i valorosi compagni dell'eroica azione. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 12 febbraio - 3 aprile 1941-XIX.

PAZI Giorgio, da Copparo (Ferrara), Aviere scelto motorista. — Motorista di provava capacità già distintosi in precedenti azioni belliche, partiva a bordo di un apparecchio isolato avente il compito di ricercare una formazione navale nemica comprendente una nave portaerei. Avvistate le unità e fatto segno a violenta reazione contraerea conservava ammirabile calma. Portatosi alla mitragliatrice, durante un attacco di due caccia nemici, reagiva con preciso tiro alle raffiche avversarie contribuendo ad abbattere gli assalitori. Successivamente, durante il lungo volo di ritorno dalla vittoriosa azione, si prodigava nel tentativo di rimettere in efficienza due motori colpiti dal piombo nemico. — Cielo del Mediterraneo Occidentale, 20 luglio 1940-XVIII - 3 aprile 1941-XIX.

(4352)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1941-XIX, registro n. 7 Africa Italiana, foglio n. 16.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Sebatù Tesfasellasse, muntaz (01661). — Ferito gravemente non abbandonava il suo posto, partecipando ad un violento corpo a corpo contro nuclei avversari, che serrati a pochi metri, tentavano di impadronirsi di un'arma automatica. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Tzegù Asghedom, sciumbasci (1650). — Ferito durante uno scontro con nuclei nemici, continuava a combattere animosamente, rifiutando ogni soccorso sino al termine dell'azione. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barachì Ghidei, buluc basci (01656/A). — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava a premere sull'avversario, infliggendogli perdite ed inseguendolo nella fuga. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Cassai Agos, ascari. — Gravemente ferito da una raffica di mitragliatrice agli arti inferiori, incurante della perdita di sangue seguitava a combattere fino a che la sua compagnia non aveva raggiunto l'obiettivo assegnatole. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Gheresghier Teclé, muntaz. — Gravemente ferito in una azione di contrattacco seguitava a combattere fino a che la sua compagnia non aveva raggiunto l'obiettivo assegnatole. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Sebatlab Teclemariam, muntaz (01386). — In un violento corpo a corpo, benchè ferito, riusciva ad uccidere un avversario e ad asportargli il fucile. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Teclé Gheremlac, buluc basci (01651-A). — Accortosi che un forte nucleo nemico tentava di avvolgere il fianco del reparto, con pochi uomini lo affrontava decisamente. Ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso e continuava ad incitare gli ascari finchè non vedeva il nemico in fuga. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Testai Uoldesillasié, buluc basci (01367-A). — Comandante di mezza compagnia, benchè gravemente ferito ad un braccio non abbandonava il suo posto; cadeva infine esausto per la perdita di sangue. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Tesfamariam Tesfasillasse, buluc basci. — Gravemente ferito durante l'attacco ad una posizione nemica, incurante della perdita di sangue continuava a combattere ed a rincuorare i propri dipendenti, lasciandosi trasportare al posto di medicazione soltanto al termine dell'azione. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Uoldù Fotò, buluc basci (58514). — Ferito il comandante di mezza compagnia ne assumeva il comando, distinguendosi per audacia e sprezzo del pericolo. Colpito a sua volta ad un braccio, nascondeva la ferita e chiedeva di recarsi a soccorrere alcuni compagni in un punto violentemente battuto dalle armi avversarie. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Zoudiè Uoldesadich, ascari (112379). — In un violento corpo a corpo dimostrava fermezza d'animo, coraggio e sprezzo del pericolo, rimanendo gravemente ferito al petto. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Adgù Uoldemariam, muntaz (00953-A). — Si lanciava alla testa dei suoi uomini al contrattacco contro un numero di gran lunga superiore di nemici, portando fra di loro lo scompiglio e la morte. Caduto gravemente ferito un suo ascari ove il fuoco era più intenso, correva in suo soccorso, lo poneva provvisoriamente al riparo e e quindi si lanciava all'inseguimento dei nemici in fuga. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Aialeu Seium, muntaz (31385). — Durante un violento contrattacco si distingueva per le sue doti di coraggio ed ardimento. Accortosi che un numero superiore di nemici stava per avere ragione di due ascari nostri, generosamente si portava sul luogo della mischia ed in breve mutava le sorti della lotta, atterrando il più animoso degli avversari e costringendo gli altri alla fuga. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Araià Gheremedin, buluc basci. — Alla testa del suo buluc si lanciava arditamente al contrattacco contro un numero preponderante di armati nemici. Durante un corpo a corpo, affrontava un gruppo di avversari, colpendone a morte due. Sempre in testa ai suoi si lanciava quindi all'inseguimento, causando ancora al nemico delle perdite. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Barachì Teclé, sciumbasci (30196). — Comandante di una mezza compagnia, durante aspro combattimento, pressato da rilevanti forze nemiche, guidava gli uomini con perizia e valore. Col suo ammirevole comportamento era di esempio ai dipendenti, dimostrando doti non comuni di coraggio e sprezzo del pericolo. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Cassai Adal, muntaz (01663-A). — Durante un violento contrattacco, accortosi che alcuni nemici stavano per impadronirsi di un fucile mitragliatore dopo averne ferito gravemente il porta arma, li affrontava decisamente, riuscendo a metterli in fuga. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Fessatzien Adgu, sciumbasci. — Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e di ardire alla testa del reparto in critiche condizioni si lanciava al contrattacco ed incurante del micidiale fuoco nemico portava il reparto alla vittoria. Caduti gravemente feriti un porta arma ed un porta munizioni si caricava sulle spalle un fucile mitragliatore inseguendo il nemico e solo fermandosi quando raggiunta una posizione dominante poteva mitragliare incessantemente l'avversario. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Gheremenchiel Mòhasciò, buluc basci (01361-A). — Durante l'attacco ad una posizione nemica si lanciava alla testa dei suoi uomini, dando prova di coraggio e rimanendo ferito. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Gherenchiel Tesfanchiel, muntaz. — Si lanciava alla testa dei suoi uomini al contrattacco contro un numero di gran lunga superiore di nemici, portando fra di loro lo scompiglio e la morte. Caduto gravemente ferito un suo ascari dove più il fuoco era intenso,

correva in suo soccorso, lo poneva provvisoriamente al riparo e quindi si lanciava all'inseguimento dei nemici in fuga, facendone cadaveri alcuni col tiro preciso del suo fucile. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Ogbanchiel Ghebrè, muntaz (00956-A). — Alla testa del suo buluc si lanciava arditamente al contrattacco contro un numero esuberante di avversari. In un feroce corpo a corpo affrontava un gruppo di nemici, colpendone a morte due e si lanciava quindi all'inseguimento causando loro perdite. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

Tefé Ghereghidan, muntaz (00947-A). — Durante un combattimento, accortosi che alcuni avversari si erano scagliati contro un nostro ferito, li affrontava decisamente, riuscendo ad atterrarne uno ed a mettere in fuga gli altri. Trasportava poi il ferito al posto di medicazione. — Azahur, 2 luglio 1938-XVI.

(3276)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1941-XX, n. **1256**.

Soppressione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » con sede in Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » con sede in Imperia, è soppressa e il suo patrimonio è devoluto all'Associazione italiana della Croce Rossa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1941-XIX, n. **1257**.

Norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'Autorità in materia di generi alimentari di prima necessità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, recante disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, contenente disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti di compravendita di generi alimentari di prima necessità, conclusi posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, ogni pattuizione di prezzo superiore ai prezzi stabiliti dall'Autorità competente è — salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali — sostituita di diritto dal prezzo che l'Autorità ha fissato o successivamente fissasse con riferimento al tempo in cui il contratto ha avuto o deve avere esecuzione.

Art. 2.

L'azione del compratore per la restituzione dell'eccedenza di prezzo eventualmente pagata si prescrive nel termine di sei mesi dalla data in cui l'Autorità ha fissato il prezzo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1941-XIX, n. **1258**.

Assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, che disciplina l'ammasso dell'olio d'oliva e di sansa;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta derivante dallo stato di guerra, di porre a carico del bilancio dello Stato una parte del costo di produzione dell'olio d'oliva e di sanse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' assunto a carico del bilancio dello Stato, per tutta la campagna olearia 1941-42, il pagamento a favore dei produttori che conferiscano o abbiano conferito all'ammasso a partire dal 16 settembre 1941-XIX, olio di oliva o di sansa, di produzione nazionale e destinato al consumo interno, delle seguenti quote d'integrazione di prezzo:

per l'olio di pressione commestibile, L. 330 al quintale;

per l'olio lampante, lavato scaldato e di inferno, lire 293 al quintale;

per l'olio al solfuro, con acidità non superiore a 30 gradi, L. 194 al quintale.

I produttori agricoli, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano venduto olive della campagna olearia 1941-42, hanno diritto di chiedere ai compratori delle olive stesse la revisione dei relativi contratti per adeguare il prezzo delle olive a quello dell'olio comprensivo delle suddette quote d'integrazione.

In caso di disaccordo tra le parti, la resa quantitativa e qualitativa delle olive vendute sarà determinata dall'Ispettore agrario provinciale.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione del 1° comma dell'articolo precedente.

Sugli stanziamenti all'uopo ordinati saranno concesse anticipazioni di fondi al Settore dell'olivicoltura, che provvederà alla loro assegnazione alle Sezioni dell'olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in rapporto ai quantitativi d'olio ammassabili.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1259.

Nomina dell'ammiraglio di squadra nella riserva Domenico Biancheri a membro supplente del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1941-XIX, n. 220, concernente l'istituzione e la composizione del Tribunale delle prede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammiraglio di squadra nella riserva Domenico Biancheri è nominato membro supplente del Tribunale delle prede, in sostituzione dell'ammiraglio di divisione Augusto Meugotti, a decorrere dal 1° agosto 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1260.

Rettifica di confine fra i comuni di Castel d'Azzano e di Vigasio, in provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Vigasio ed il podestà di Castel d'Azzano chiedono concordemente, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 21 e 28 gennaio 1939-XVII, che il confine fra i due Comuni venga rettificato in conformità di apposito progetto planimetrico redatto dal l'ingegnere Pedrotti e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Verona;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Verona in adunanza del 22 aprile 1941-XIX;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione 1ª, il cui parere in data 15 luglio 1941-XIX si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma 2°, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Castel d'Azzano e di Vigasio è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX, n. 1261.
Revisione degli assegni al personale della Milizia confinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 33;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari dell'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX al personale della Milizia confinaria verranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado della Milizia ordinaria in servizio permanente. Il personale stesso continuerà inoltre a percepire l'indennità di frontiera di cui al R. decreto 8 maggio 1927-V, n. 762.

E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante, per il personale attualmente in servizio, fra il trattamento economico già goduto e quello spettante alla prima applicazione del presente provvedimento.

Nessuna indennità è dovuta ai sottufficiali e militi della Milizia confinaria per servizi isolati fuori sede quando il servizio sia compiuto nell'ambito della Provincia ove ha sede il reparto cui appartengono o quando, pur essendo compiuto fuori Provincia, ha per mèta località ove esistono distaccamenti o comandi di Milizia confinaria. Nei casi predetti sono solo rimborsate le spese di viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1262.
Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato nei riguardi del trattamento economico del personale non di ruolo sussidiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni e aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 16 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è sostituito dal seguente:

« I sussidiari vengono assunti con la paga iniziale ragguagliata ad un trecentesimo dello stipendio iniziale, escluso il supplemento di servizio attivo, del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Le paghe successive a quella iniziale sono ragguagliate ad un trecentesimo della corrispondente classe di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo, del personale di ruolo di pari qualifica. Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima, vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48, 50, 51 e 52, per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Occorre moltiplicare per 300 la paga giornaliera; l'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione (allegato *A*) ».

Art. 3.

Per gli agenti già sussidiari, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano passati a ruolo nella posizione di stabile, a norma dell'art. 20 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte, dovrà rideterminarsi l'inquadramento nei quadri di classificazione, in relazione al disposto dei precedenti articoli, valutando, poi, l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1263.

Modificazione dell'art. 22 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Vista la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — con i relativi allegati — approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 22 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è aggiunto, fra il secondo ed il terzo comma, il seguente comma:

« Agli straordinari viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili, oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ogni figlio minorenne in più dei tre ».

Art. 2.

Alle misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari previste dal precedente art. 1 si applicano gli aumenti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, e dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccola ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 80. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.

Disposizioni relative alla riscossione, da parte dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, di somme dovute dai vinificatori inadempienti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il quarto comma e successivi dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificato con l'art. 5 del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, e con l'art. 4 della legge 13 marzo 1941-XIX, n. 383, che convertì in legge il precitato R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419;

Decreta:

Per gli effetti di cui alla disposizione accennata nelle premesse sono stabilite le seguenti modalità:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è autorizzato a notificare, anno per anno, a ciascun vinificatore inadempiente all'obbligo di consegna del vino o delle vinacce, a mezzo di apposite cartoline o a mezzo di elenchi da affiggersi nell'albo pretorio del Comune dove avrebbe dovuto aver luogo la consegna, le somme dovute all'Ente stesso dai vinificatori anzidetti per gli acquisti effettuati ai sensi del quarto e del quinto comma dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificato con l'art. 5 del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, e con l'art. 4 della legge 13 marzo 1941-XIX, n. 383, che convertì in legge il precitato R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419.

Art. 2.

Nei casi in cui la notifica avviene a mezzo di cartolina, questa deve essere spedita raccomandata e deve contenere le indicazioni relative alla inadempienza commessa e alla somma per la quale l'inadempiente verrà iscritto a ruolo, comprensiva dell'importo per l'acquisto del vino e delle relative spese sostenute, detratto il prezzo che viene corrisposto dalle distillerie. Le spese sono calcolate a norma del sesto comma dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificato con l'art. 5 del R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, e con l'art. 4 della legge 13 marzo 1941-XIX, n. 383. L'anzidetta cartolina dovrà contenere anche le indicazioni relative ai termini ed ai modi di presentazione dell'eventuale ricorso.

Art. 3.

Nei casi in cui la notifica avviene mediante pubblicazione degli elenchi nell'albo pretorio comunale, questi devono contenere, oltre alle generalità (nome, cognome e paternità) dell'inadempiente e al suo domicilio, tutte le altre indicazioni di cui all'articolo precedente.

Gli elenchi dovranno essere pubblicati per quindici giorni consecutivi, e di tale pubblicazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose deve dare annuncio a mezzo di pubblici manifesti, da affiggere non oltre il primo giorno del periodo della pubblicazione stessa.

La pubblicazione degli elenchi negli albi pretori costituisce, a tutti gli effetti, notifica diretta a ciascun interessato.

Negli elenchi e nei manifesti devono essere riportate le disposizioni concernenti i termini ed i modi di presentazione degli eventuali ricorsi.

Art. 4.

Nel termine di venti giorni da quello della data di spedizione della cartolina raccomandata di notifica o dell'ultimo di pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono presentare ricorso, sia per errori materiali come sul merito, ad un'apposita Commissione costituita presso l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e composta di nove membri, designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze, dal Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dal Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori ed affini, dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini, dall'Ente nazionale fascista e della cooperazione e dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Presidente della Commissione è il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario il direttore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Il risultato dei ricorsi viene comunicato dalla Commissione suddetta all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose per i provvedimenti di competenza. L'Ente notificherà per raccomandata l'esito dei ricorsi agli interessati.

Art. 5.

La riscossione delle somme nei confronti dei vinificatori inadempienti può aver luogo in unica rata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle ossa animali e prezzo della colla d'ossa

A chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare P. 145 del 21 ottobre scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 172 del 18 novembre corrente, ha stabilito quanto segue:

1) I prezzi delle ossa grasse si riferiscono alla merce avente umidità non superiore al 15 %;

2) Il prezzo di L. 765 riportato per la voce 15ª « colla in pasta per appretti titolo 38-40 % e colla lastrina bianca » va riferito unicamente alla *colla lastrina bianca*, mentre per la *colla in pasta per appretti titolo* 38-40 % il prezzo di vendita al produttore è di L. 246 al quintale, ferme restando le altre condizioni comuni a tutti i tipi di colla.

(4579)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1941-XX - N. 229

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucrè)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,275
Id. 3,50 % (1902)	76,125
Id. 3 % lordo	52,025
Id. 5 % (1935)	94,625
Redimibile 3,50 % (1934)	74,725
Id. 5 % (1936)	95,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,075
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,65
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,70
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,925
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	19149	50 —	Sismondini *Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ventimiglia.	Sismondini *Alda-Maria* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	36644	133 —	Moccia *Giuseppina* di Vito, moglie di Todesca *Giuseppe*, dom. in Torre le Nocelle (Avellino), vincolata per dote.	Moccia *Maria Giuseppa*, detta Giuseppina di Vito, moglie di Todesca *Vincenzo-Giuseppe* detto Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	29548	42 —	Picilli Giovanni di *Antonio*, dom. in Albanella (Salerno).	Picilli Giovanni di *Angelo*, dom. in Albanella (Salerno).
Id.	322896	73,50	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	322897	73,50	Trerotola *Vittorio* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola *Vittoria* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	361684	94,50	Cattaneo *Angelo* fu Celeo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).	Cattaneo *Angela* fu Celeo minore, sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	214519	52,50	Vella *Carolina* fu Graziano, moglie di Vaglio Antonio, dom. a Napoli.	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Id. P. N. 5 %	740808 14242	192,50 300 —	Vella *Carolina* fu Graziano vedova di Vaglio Antonio, dom. in Sagliano Micca (Novara).	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902) Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	044866 857104 516385	105 — 1452,50 1575 —	Protomastro Gabriele di Giuseppe, dom. in Trani (Bari); Protomastro Filomena di Giuseppe, moglie di Amati Enrico, dom. in Bari; Protomastro Stella di Giuseppe, moglie di Del Re Attilio, dom. in Torino, germani di Giuseppe e Protomastro Giuseppe fu Gabriele, dom. in Trani, quali eredi indivisi della rispettiva madre e moglie Ventricelli Paolina fu Giuseppe. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Grazia* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).	Come contro. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Maria delle Grazie* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).
Rendita 5 %	173174	265 —	Protomastro Gabriele, dom. in Trani (Bari), ecc., come sopra.	Protomastro Gabriele, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	107002	140 —	Simone *Anna Maria* fu Giovanni, nubile, domic. a Traversella (Torino).	Simone *Anna Catterina* fu Giovanni, nubile, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	13032	45 —	*Sacchi Maria* di Giuseppe, moglie di Galanti Arrigo, dom. in Pontecurone (Alessandria), con vincolo dotale.	*Sacco Maria Maddalena* di Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	85100	210 —	Bianco *Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.	Bianco *Stefano Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.
Id.	327312	350 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.
Id.	416251	700 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	40337	10,50	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova).	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova).
Cons. 3,50 %	732877	35 —	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).
P. R. 3,50 %	504163	406 —	Bernardi *Adelina* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Bottoni Ermelinda fu Augusto, dom. in Roma.	Bernardi *Adelma*, ecc. come contro.
Id.	190502	388,50	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetto* o *Tosetti Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetti Lorenzo-Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	11026	203,50	Maglio *Adolfo* e *Giuseppe* fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Viola Elisa fu Giuseppe, ved. di Maglio Carlo, dom. a Savona (Genova).	Maglio *Giuseppe Adolfo* e *Camillo Giuseppe* fu carlo minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	238707	409,50	*Lieri* Angiolina fu Michelangelo, moglie di *D'Aurio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).	*Cieri* Angiolina fu Michelangelo moglie di *D'Aurizio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).
Id.	430295	385 —	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina* fu Luigi, dom. a Cremona.
Id.	430296	385 —	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina*, ecc., come contro.
Id.	519302	437,50	Riolo *Enrico* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lubrano Giuseppina fu Domenico ved. Riolo, dom. a Napoli.	Riolo *Ennio*, ecc., come contro.
Id.	519303	437,50	Riolo *Eurelio* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Riolo *Aurelio* fu Giuseppe minore ecc., come sopra.
Id.	112720	462 —	Vadalà *Guglielmina* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Vadalà *Maria Guglielma* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.
Id.	270251	31,50	Molino Angelo, moglie di Bidale Carlo, Michele, Paola nubile, Francesco, Annetta e Giuseppe fu Giovanni, gli ultimi tre minori, sotto la patria potestà della madre Traffano Maria ved. Molino Giovanni, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria). L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giuseppe* ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giovanni*, ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).
Cons. 3,50 %	764327	21 —	Martinet *Maria* ed *Antonietta* di Bernardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).	Martinet *Maria Catterina* e *Maria* di Bernardo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).
P. R. 3,50 %	381848	1039,50	*Pisano* Ida di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisano* Giovanni Battista fu Francesco.	*Pisani* Ida di Benedetto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisani* Giovanni Battista fu Francesco.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	343712	420 —	Magnaghi *Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.	Magnaghi *Maria Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Giovanni Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.
Id.	724851	10,50	Zucca *Matè Gaspare* fu Domenico, dom. a Quagliuzzo (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore dell'Opera pia Congregazione di carità di Quagliuzzo.	Zucca *Sulpizio-Gaspare-Sebastiano* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	195879	129,50	Carlin *Ferdinando* fu *Illuminato*, presunto assente sotto la curatela di Daynè Dositeo fu Giovanni Michele, dom. in Valsavaranche (Torino).	Carlin *Anselmo-Ferdinando* fu *Giuseppe-Illuminato*, presunto assente ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª, n. 482691, di lire 100; n. 482698 di lire 100; n. 482705 di lire 100; n. 482708 di lire 100; n. 482714 di lire 100; n. 482718 di lire 100; rilasciate rispettivamente il 7 febbraio 1939; 2 aprile 1939; 4 giugno 1939; 3 agosto 1939, 1° ottobre 1939; 12 novembre 1939 dalla Esattoria di Piteglio per versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ducceschi Bruno e Arcangelo fu Amerigo secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Piteglio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Lenzini Don Luigi fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 235729 dell'importo di L. 200 rilasciata in data 15 gennaio 1941-XIX dalla Esattoria di Cagliari per versamento 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Argiolas Antonio fu Salvatore per l'art. n. 1 ruolo fabbricati comune di Cagliari con designazione per il ritiro dei titoli di Argiolas Antonio fu Salvatore.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 4ª numero 222542 di L. 133,30 e serie 1ª n. 77473 di L. 133,60 rilasciate rispettivamente il 14 agosto 1937 e il 13 marzo 1937 dalla Esattoria di Ormea (Cuneo) per il versamento della 4ª e 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchi Paolina vedova Michelis, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati del comune di Ormea, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, la prima alla Banca popolare coop. an. di Novara (Agenzia di Ormea) e la seconda a Michelis Bianchi Paolina.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª numero 908622 di L. 220, rilasciata il 27 febbraio 1940 dalla Esattoria di Villa del Nevoso per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Uljan Giovanna di Giuseppe, secondo l'art 8 del ruolo fabbricati del comune di Castel Jablanizza (Fiume), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Uljan Giuseppe fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Fiume, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, ai fini della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 3ª n. 308249 di L. 85 rilasciata l'8 aprile 1937 dalla Esattoria di Roccasecca per versamento della 1ª rata della quota di sottoscri-

zione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricci Dominico Antonio, Annamaria, Alfonso, Raffaele e Carmela fu Tommaso, secondo l'art. 445 del ruolo terreni del comune di Roccasecca con designazione per il ritiro dei titoli di Fraioli Francesco di Domenico.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Frosinone la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 373368 di lire 100, rilasciata il 1° marzo 1938 dalla Esattoria comunale di Mussomeli per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amico Giuseppa fu Salvatore ved. Barcellona, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Mussomeli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad essa Amico Giuseppa fu Salvatore.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta l'attesta zione che terrà le veci della quitanza smarrita, agli effetti del cambio con i corrispondenti titoli definitivi.

Roma. addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, n. 509290 di lire 100; serie 2ª, n. 873426 di lire 100; serie 2ª, n. 873439 di lire 300; rilasciate rispettivamente il 13 aprile 1937, 21 giugno 1937, e 6 dicembre 1937, dalla Esattoria di Lavis (comune di Giovo) per versamento della 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Michelon Germano fu Cipriano, secondo l'art. 42 del ruolo terreni del comune di Giovo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Michelon Germano fu Cipriano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Trento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze: serie 1ª, n. 735331 dell'importo di L. 150 in data 25 febbraio 1938; serie 5ª n 873874 dell'importo di L. 150 in data 29 settembre 1938; serie 5ª n. 873964 dell'importo di L. 150 in data 7 febbraio 1939, rilasciate dalla Esattoria di Ispica per versamenti 1ª, 3ª, e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Amico Giuseppe, Gaspare, Giovanni, Nicola, Salvatore e Carmela fu Saverio, iscritta all'art. 1 fabbricati del comune di Ispica, con designazione per il ritiro dei titoli di Amico Salvatore fu Saverio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Ragusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 859215 dell'importo di L. 234 rilasciata in data 30 aprile 1937-XV dalla Esattoria di Roccanova per versamento 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tedesco Nicola, Pasquale, Anna Maria, Antonio, Rosa, e Andrea, fratelli e sorelle fu Vincenzo, proprietari, e D'Amelio Concetta fu Pasquale, usufruttuaria in parte, secondo l'art. 52 del ruolo terreni di detto Comune, con designazione per il ritiro dei titoli di D'Amelio Concetta fu Pasquale.

Ai termini e per gli effetti dell art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia teroreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 720891 dell'importo di L. 352 rilasciata in data 1° giugno 1937 dalla Esattoria di Porretta Terme per versamento 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giorgi Giovanna fu Arcangelo, Cinotti Antonio, Giuseppe, Maria Gina, Bice, Maddalena e Vittoria di Ermenegildo Angelo fu Antonio, usufruttuari in parte, con designazione per il ritiro dei titoli di Giorgi Giovanna fu Arcangelo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bologna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 2ª n. 186690 di L. 116,65 rilasciata il 30 giugno 1937 dalla Esattoria di Campli per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serafini Filippo di Donato con designazione della stessa denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia teroreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª numero 834949 dell'importo di L. 200 rilasciata in data 26 agosto 1940 dalla Esattoria di Cosenza per versamento 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Palumbo Carolina fu Giovanni per l'art. 53 fabbricati del detto Comune con designazione per il ritiro dei titoli di Palumbo Francesco fu Giovanni.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cosenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 21 luglio 1941-XIX

(2938) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

81ª Estrazione delle obbligazioni 5 % per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che nel giorno di martedì 9 dicembre 1941-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 81ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in base ai Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte 1777 obbligazioni sulle 54.274 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1942-XX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4534)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 611746, del capitale nominale di L. 60.700, intestato a Guanciali Franchi-Rocchi Guido fu Giovanni, domiciliato in Popoli (Chieti).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

Comunicato relativo all'obbligo della denuncia agli effetti annonari del reddito colpito da imposta complementare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone che, ove l'imposta complementare sia pagata mediante ritenuta diretta o rivalsa, la denuncia di cui alla disposizione in data 20 novembre 1941-XX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 21 novembre successivo, sia fatta per conto dei singoli obbligati all'Ufficio annonario del Comune dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti che curano il pagamento dell'imposta stessa.

Le Amministrazioni dello Stato nel formulare, servendosi di fogli individuali, le denuncie di cui trattasi, dovranno considerare come reddito imponibile, agli effetti dell'imposta complementare, il coacervo dello stipendio (dedotto il 6 per cento per quota Tesoro ed il 2 per cento per Opera di previdenza), dei supplementi per servizio attivo, per aggiunta di famiglia, e degli eventuali altri assegni fissi « ad personam » al lordo. Gli altri Enti considereranno il coacervo dello stipendio e di tutti gli altri assegni aventi carattere fisso e continuativo, in base al quale corrispondono all'Erario la imposta complementare per conto dei loro dipendenti.

Coloro che sebbene non superino, agli effetti dell'imposta complementare loro trattenuta dalle Amministrazioni ed Enti da cui dipendono, l'imponibile di L. 24.000, ma siano direttamente iscritti nei ruoli dell'imposta stessa per un reddito che, aggiunto al precedente, superi le L. 24.000, sono tenuti a presentare individualmente le denuncie all'Ufficio annonario comunale per l'imponibile complessivo, specificando i due redditi.

Il termine di presentazione di tale denuncia può essere prorogato dai Prefetti al 28 corrente.

Ai contribuenti iscritti direttamente nei ruoli dell'imposta complementare e tenuti alla denuncia è consentito indicare che il reddito imponibile supera il limite stabilito, senza precisarne l'ammontare.

Il Ministro: TASSINARI

(4582)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 15 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;
Viste la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 24337-19520/20 in data 17 settembre 1941-XIX, che autorizza ad indire i concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del Ministero per gli scambi e per le valute, e la nota n. 29571.19520/20/3.1.1 del 19 novembre 1941-XX.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 15 posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.
A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.
Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII), senza la prescritta autorizzazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute - Ufficio del personale - non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione militare salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non ha oltrepassato l'età di anni 30.
Tale limite è elevato a 35 anni:
a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII.
e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:
a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od anche per operazioni militari, cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;
b-1) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:
a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.
I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:
a-3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine indicato nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto;
b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*-3) e *c*-1 e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;
2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio — di laurea — in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, in scienze economiche e marittime, in economia e diritto conseguita presso il Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
a) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè, l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.
L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.
Da detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.
Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice-segretari del Partito ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.
Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.
Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residente all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.
Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice-segretari del Partito o di un segretario federale appositamente designato dal Segretario del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.
I cittadini sammarinesi residente nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.
I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito ovvero di un segretario federale appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente per suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, ovvero abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937, del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero gli orfani dei caduti nell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'Ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso, con un giudizio complessivo in merito alle funzioni disimpegnate;

12) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto, la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza, anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevessimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai candidati che non si siano presentati alle prove scritte, la restituzione dei documenti, potrà tuttavia essere effettuata anche prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice-segretario nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);
3. Economia politica-corporativa, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno e commercio internazionale);
4. Traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

1. Materie oggetto delle prove scritte;
2. Statistica;
3. Contabilità generale dello Stato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua estera in cui intende sostenere la prova scritta.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue suindicate.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni 25, 26, 27 e 28 marzo 1942-XX alle ore otto, al Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, angolo viale del Re.

I candidati che non avranno comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi agli esami nei giorni, nel luogo e nell'ora suindicati muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che abbia dimostrato la perfetta conoscenza della lingua o delle lingue estere nelle prove d'esame la Commissione potrà assegnare un maggior numero di punti non superiore a due da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o squadristi o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto; agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nei Regi decreti 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice-segretario in prova nel ruolo del personale del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-segretario, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Il vice-segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 916,98.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra lordo di L. 110.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

Il Ministro: RICCARDI

(4581)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.